



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

57/2014
Aprile/12/2014 (*)
Napoli 22 Aprile 2014

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 Aprile 2014 n° 47595 sono state modificate le avvertenze alla cartella di pagamento che si adegua alle novità in materia di reclamo-mediazione.

I contribuenti saranno perciò informati della nuova condizione di improcedibilità del ricorso in assenza di preventiva istanza di reclamo.

L'istituto del reclamo/mediazione tributaria è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. n. 98/2011 attraverso l'aggiunta dell'articolo **17 bis al D.lgs. n. 546/92.**

Esso consiste in un atto (*id*: reclamo), da proporre all'Ufficio Finanziario che ha emesso l'atto impugnabile, che deve essere notificato **prima di adire la giustizia tributaria** se il valore della controversia è **pari o inferiore a 20.000 euro.**

Per effetto della proposizione del reclamo, tra ente impositore e contribuente si svolge un vero e proprio contraddittorio che consiste nella proposta di annullamento totale o parziale dell'atto o nel tentativo di pervenire ad una mediazione.

Con **l'articolo 1 comma 611 della legge n. 147 del 27.12.2013,** il legislatore ha apportato significative modifiche alla disciplina della c.d.

mediazione tributaria di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di seguito riepilogate:

- la presentazione del reclamo (id: istanza di mediazione) **è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;** in altri termini, in caso di "dimenticanza" il Giudice inviterà il contribuente alla presentazione mentre, in precedenza, il ricorso in caso di mancato deposito del reclamo veniva rigettato;
- **la riscossione e il pagamento delle somme** dovute in base all'atto impugnato **sono sospesi ex lege** in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
- **si applicano "le disposizioni sui termini processuali"**, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
- la mediazione **produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali,** per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Orbene, considerato che l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che **la cartella di pagamento sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze** (id: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia), **al fine di dare attuazione alle citate modifiche** normative, si è provveduto ad apportare le opportune **rettifiche alle Avvertenze** di cui agli allegati 1, 2, 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 marzo 2012, nonché all'allegato del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 20 marzo 2013. Pertanto, al fine di **rendere noto al contribuente** tutto ciò, le Avvertenze dei Ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate sono integrati con le informazioni riguardanti:

- **la presentazione** del Reclamo-Mediazione e del ricorso ex art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, necessarietà e causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione Tributaria;
- **le modalità** di presentazione;

- i **dati da indicare** nell'istanza;

Si precisa che il provvedimento *de quo* ha modificato, altresì, la sezione relativa alle avvertenze per la richiesta di informazioni e di **riesame del ruolo in autotutela** indicando che, esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di **controllo automatizzato** (art. 36-*bis* del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972), è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infine, che **la richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN